

del proprio comportamento ritiene opportuno rivolgersi al proprio legale di fiducia allo scopo di sapere se l'esposizione dei lavoratori a sostanze nocive, dovuta alle omesse cautele sul luogo di lavoro, possa aver causato l'insorgere della malattia e l'evento morte ad essa correlato ma soprattutto se l'eventuale responsabilità da ciò scaturente possa addebitarsi esclusivamente a costui, in quanto attuale titolare di una posizione verticistica in seno all'impresa, o piuttosto a colui che rivestiva la medesima qualifica al tempo della prima esposizione alla sostanza tossica.

Il candidato assume le vesti del legale di Sempronio premessi cenni sul nesso di causalità in materia penale analizzi le problematiche sottese alla traccia.

PARERE

Il caso proposto dalla traccia richiede l'esame di tre questioni principali: la prima, legata all'accertamento del nesso di causalità generale, afferisce alla dimostrazione della rilevanza causale dell'esposizione dei lavoratori a sostanze nocive, dovuta alle omesse cautele da parte dei garanti, rispetto all'insorgere di gravi patologie e dell'evento morte ad esse correlato; la seconda, attinente ai profili della causalità individuale, riguarda l'analisi delle singole interazioni tra la patologia di ciascun lavoratore e l'inalazione di amianto; infine la terza, strettamente connessa alla prima afferisce all'esatta perimetrazione della responsabilità ascrivibile a ciascun soggetto datoriale in rapporto alla fascia temporale in cui ha rivestito posizioni di garanzia.

Nello specifico, occorre stabilire se Sempronio, titolare dell'impresa dal 2001 ad oggi, possa ritenersi responsabile ai sensi dell'art. 589 commi 2 e 4 c.p. delle morti di Tizio e Caio, i quali, a seguito della mancata adozione di misure idonee a tutelarne l'integrità fisica, sono rimasti per lungo tempo esposti a sostanze che ne hanno provocato la malattia e la morte o se, invece, tale responsabilità debba essere circoscritta in capo a Mevio in quanto titolare della posizione di garanzia all'epoca della prima esposizione alla sostanza nociva.

Sul punto, in via preliminare, pare opportuno precisare che, nell'ambito della teoria generale del diritto, la necessità di verificare la sussistenza del nesso materiale tra condotta ed evento rinviene il proprio fondamento a livello costituzionale nei principi cardine di materialità, offensività e personalità della responsabilità penale.

A livello di normazione primaria, esso trova espressa previsione agli artt. 40 e 41

cp, i quali assolvono ad una funzione di garanzia dell'individuo, la cui libertà può essere compressa per effetto dell'applicazione della pena solo in quanto sussista un legame causale tra la condotta da lui posta in essere e l'evento delittuoso.

Tuttavia, le disposizioni in parola, pur individuando la causalità quale elemento costitutivo del reato di evento, nulla precisano in ordine ai criteri di accertamento della stessa.

A fronte della lacuna normativa anzidetta, in dottrina si sono susseguite diverse teorie volte a risolvere il problema della causalità e a individuarne i criteri di accertamento.

Il più diffuso e tradizionale criterio per appurare il nesso causale è quello condizionalistico, basato su un procedimento di eliminazione mentale in forza del quale è causa dell'evento qualsiasi condizione che non possa essere mentalmente eliminata senza che venga meno anche l'evento nella sua concreta fisionomia. Pertanto, in sede processuale, al fine di accertare la sussistenza del nesso di causalità il giudice dovrà effettuare un giudizio controfattuale volto a verificare se, eliminando il comportamento posto in essere dall'agente, l'evento concretamente realizzatosi si sarebbe ugualmente verificato.

Tale teoria però ha prestato il fianco a molteplici critiche che si sono appuntate soprattutto sui due limiti dalla stessa presentati, ossia l'efficacia euristica limitata e il regresso all'infinito, dei quali il primo assume particolare rilievo ai fini del caso che ci occupa.

Esso si rinviene nella impossibilità della formula condizionalistica a fornire, da sola, una spiegazione causale dell'evento, essendo in grado di operare solo quando siano già chiari i meccanismi di produzione dello stesso. In ragione di ciò, la giurisprudenza – in più occasioni - si è occupata della questione, individuando criteri di accertamento sempre più oggettivi.

In una prima fase, essa ha accolto il metodo individualizzante secondo cui il giudice, nell'applicazione del giudizio controfattuale, deve affidarsi alla propria intuizione accertando il nesso tra accadimenti singoli e concreti, indipendentemente da una legge di copertura che ne sancisca la loro riproducibilità nel futuro. Tale metodo è stato criticato dalla dottrina per la eccessiva discrezionalità che in tal modo si riconoscerebbe all'autorità giudiziaria con conseguente violazione dei principi di legalità e personalità della responsabilità penale. A censure non dissimili si è esposto l'orientamento propenso a ricostruire il nesso di causalità alla stregua della generalizzazione del senso comune, anche in questo caso infatti il giudizio risulta fondato sull'applicazione di massime di esperienza di opinabile apprezzamento.

Sulla scorta di tali critiche, in dottrina e in giurisprudenza è prevalsa la necessità di condurre l'accertamento della causalità alla stregua di leggi scientifiche di copertura, idonee a stabilire il rapporto di efficienza causale tra la condotta e

l'evento.

In proposito, occorre distinguere tra leggi scientifiche universali, le quali dimostrano che ad un determinato antecedente segue invariabilmente la verifica dell'evento e leggi statistiche attestanti la regolarità causale in una determinata percentuale di casi.

Al riguardo, a fronte di alcuni interpreti che, in ossequio ai principi di legalità e tassatività ritenevano necessario svolgere l'accertamento solo sulla base di leggi universali - poiché quelle statistiche non avrebbero potuto escludere la sussistenza del nesso causale per la percentuale dei casi non coperti - la giurisprudenza non ha escluso la possibilità di ricorrere a leggi statistiche attesa tra l'altro, la difficile reperibilità di leggi universali in diversi settori, distinguendo però tra probabilità statistica e probabilità logica. Mentre con la prima si esprime la frequenza con la quale ad una determinata condizione si accompagna un certo evento, la seconda attiene al grado di attendibilità dell'impiego della legge statistica al caso concreto e quindi alla credibilità dell'accertamento giudiziale alla stregua dell'intera evidenza probatoria.

La superiore questione ha trovato soluzione con la sentenza Franzese, nella quale le Sezioni Unite hanno affermato che l'accertamento del nesso causale non può basarsi su un giudizio automatico mediante il quale, data l'esistenza di una legge di copertura si considera esistente il nesso tra condotta e evento, negandosi in tal modo qualsiasi forma di automatismo tra probabilità statistica e probabilità logica. Secondo il Supremo Consesso, infatti, l'accertamento deve svolgersi in due fasi.

La prima è quella di verifica della causalità generale, in cui il giudice individuata la legge statistica di riferimento, deve appurare se possa applicarsi al caso concreto, accertando inoltre la presenza di eventuali fattori alternativi che abbiano potuto condurre alla realizzazione dell'evento.

Tale legge di copertura dovrà essere selezionata dal giudice svolgendo tre autonome verifiche: l'esame degli studi che sorreggono ciascuna teoria; la ponderazione circa "*l'integrità delle intenzioni*" di ciascun esperto incaricato di veicolare il sapere scientifico nel processo penale; la ricostruzione del dibattito scientifico internazionale, al fine di selezionare, tra le tante ipotesi prospettate, quella "*sulla quale si registra un preponderante, condiviso consenso*".

Ad essa segue la fase di accertamento della causalità individuale. In questa seconda fase, il giudice dopo avere escluso la sussistenza di autonomi decorsi causali alternativi potrà giungere alla conclusione della sussistenza del nesso causale con alto grado di credibilità razionale o probabilità logica, corroborando le conoscenze statistiche con le circostanze del caso concreto.

Orbene, ricostruito il fondamento dell'istituto e delineato il *modus operandi* dell'accertamento del nesso di causalità, va osservato come si atteggia nel particolare ambito delle malattie professionali connesse all'esposizione ad

amianto.

Infatti, se è vero che anche in questo settore, ai fini dell'accertamento causale dovrà seguirsi il procedimento bifasico cristallizzato dalla sentenza Franzese (causalità generale/causalità individuale), è bene sottolineare come tuttavia l'operazione risulti assai complessa sotto entrambi i profili.

Sotto il profilo della causalità generale, il problema scaturisce dalla coesistenza in ambito scientifico di due diverse teorie volte a spiegare la correlazione tra quantità di dosi di amianto inalato e durata di latenza della malattia, che ha condotto la giurisprudenza ad esiti ondivaghi, in relazione alla selezione della legge scientifica maggiormente affidabile. Infatti, a fronte di quanti aderiscono alla teoria della "dose trigger", in base alla quale anche una piccola quantità di dosi respirate è in grado di innescare il processo patogenetico; vi sono coloro che, invece, prediligono la tesi della "dose dipendenza", in forza della quale all'aumentare delle dosi di amianto inalato diminuisce il tempo di latenza della malattia.

La scelta dell'una o dell'altra teoria assume significativo rilievo, poiché incide sulla individuazione dei soggetti che possono ritenersi responsabili dell'evento morte. Se, infatti si accetta la teoria secondo la quale la presenza di una singola dose-trigger è quantità già sufficiente ad attivare il processo patogenetico, ai fini dell'accertamento del nesso eziologico, è necessario individuare la prima dose di polveri di amianto causative della malattia, ritenendo del tutto ininfluenti nel processo di aggravamento della stessa le dosi successive, con conseguente imputabilità dei soli soggetti titolari di impresa in quella fascia temporale. Invece, se si opta per la seconda teoria, cioè quella che correla il tempo di latenza della malattia alle quantità ed alla durata delle inalazioni, ogni esposizione ulteriore e successiva a quella che ha attivato la patologia, assume rilevanza concorrendo ad aggravare gli effetti di essa, con conseguente accelerazione dell'evento morte.

Seguendo questa ultima tesi, quindi, si potrebbe estendere anche ai datori di lavoro dell'epoca del decesso la responsabilità per le morti avvenute anche a distanza di parecchi anni dalla prima esposizione, quando erano altri i soggetti datori di lavoro, tenuti alla salvaguardia della salute dei lavoratori.

Sotto il profilo della causalità individuale, ossia del vaglio da parte del giudice di eventuali ulteriori fattori causali alternativi dell'evento, si è posto il problema con riferimento ad alcune malattie professionali ritenute multifattoriali, ossia caratterizzate dall'incidenza di diversi fattori di rischio quali il fumo di sigaretta e l'esposizione alla sostanza tossica, in relazione alle quali non vi è unanimità di vedute nella comunità scientifica.

Infatti, se con riferimento alla patologia del mesotelioma pleurico, la scienza è concorde nel ritenere che si tratti di una patologia che trova la sua genesi nell'inalazione di fibre di amianto; per quanto concerne il carcinoma polmonare si pongono problemi sotto il profilo eziologico, non potendosi escludere i decorsi